

*LINEE GUIDA D'ISTITUTO SULLA
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
E DEGLI APPRENDIMENTI
DEGLI ALUNNI E
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO*

APPROVAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI NELL'ADUNANZA DEL 7 novembre 2017

INDICE

PREMESSA	PAG. 3
1. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	PAG. 5
2. LA VALUTAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE	PAG. 6
3. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	PAG. 8
4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	PAG. 9
5. L'APPROFONDIMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	PAG. 9
6. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: ESPERTI ESTERNI, INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC	PAG. 10
7. LA MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	PAG. 11
8. GLI STANDARD DI PRESTAZIONE DEI DOCENTI	PAG. 12
9. LA SCALA DI VALUTAZIONE E SCHEDA QUADRIMESTRALE DI VALUTAZIONE	PAG. 12
9.1 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CERTIFICATI	PAG. 14
9.2 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E STUDENTI PORTATORI DI UN DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO	PAG. 14
9.3 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	PAG. 15
10. PROCESSO E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI	PAG. 16
11. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ALL'ESAME DI STATO	PAG. 18
12. AZIONI E STRATEGIE PER IL RECUPERO	PAG. 20
13. ORGANO SCRUTINANTE	PAG. 21
14. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	PAG. 22
15. PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE INVALSI	PAG. 23
16. MISURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI E MODALITÀ DICOMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE	PAG. 24
17. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE	PAG. 26
17.1 VOTO DI AMMISSIONE E VOTO FINALE	PAG. 26
17.2 COMMISSIONE D'ESAME	PAG. 28
17.3 PROVE D'ESAME	PAG. 29
17.4 LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE	PAG. 31
17.5 CRITERI RELATIVI AL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE	PAG. 31
17.6 CANDIDATI PRIVATISTI	PAG. 31
17.7 L'ESAME DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAG. 33
17.8 L'ESAME DEGLI ALUNNI CON DSA	PAG. 33
17.9 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE O IN ISTRUZIONE PARENTALE	PAG. 34
18. ESAMI DI IDONEITÀ PER CANDIDATI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	PAG. 36
19. EFFICACIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E LORO VALIDITÀ E DURATA	PAG. 38
20. L'AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO	PAG. 38

ALLEGATI

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

ALLEGATO B – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA

ALLEGATO C – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ALLEGATO D - GRIGLIE DI VALUTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI E DSA

ALLEGATO E – INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE ESAME CONCLUSIVO

ALLEGATO F - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE ESAME CONCLUSIVO

ALLEGATO G – MODELLO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA

ALLEGATO H – MODELLO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PREMESSA

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.”

(Art. 1 – D. Lgs. n° 62 del 2017)

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo 6 di Pescara, nell’esercizio dell’autonomia didattica di cui all’art. 4, c. 4 del D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, ha riportato nel presente Documento le deliberazioni assunte per dare esecuzione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 62 del 2017 per la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e per l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione. Il Collegio dei docenti, pertanto, ha definito *“le modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione”* coerenti con il Piano dell’ Offerta Formativa, documento d’identità dell’istituzione scolastica a sua volta fortemente condiviso ed adottato dal consiglio di istituto, organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della comunità scolastica.

Principi

La valutazione è equa, coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni di classe e disciplinari, trasparente, tempestiva, volta a promuovere lo sviluppo integrale della persona ed a modificare la situazione di partenza.

Cosa si valuta

- Il processo di apprendimento
- Il rendimento scolastico
- Le competenze
- Il comportamento

Quando si valuta

Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti ed aspetti principali:

- valutazione iniziale o diagnostica come analisi della situazione iniziale e dei requisiti di base per proseguire il processo educativo e didattico e affrontare un compito di apprendimento;
- valutazione in itinere o formativa per una costante verifica della validità dei percorsi formativi. Si colloca nel corso degli interventi didattici e serve ai docenti per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori, riprogettando, se necessario, il percorso;
- valutazione sommativa o finale si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno e a termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia

delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l'alunno/a ma anche per le famiglie.

L'Istituto comprensivo inoltre, privilegia anche il momento della valutazione orientativa a partire sin dalla scuola dell'infanzia per favorire da parte del bambino, alunno e studente, un'accurata conoscenza di sé in vista delle scelte future.

Con quali strumenti si verifica e si valuta

Le prove di verifica comuni, concordate nei Dipartimenti verticali e per classi parallele, sono prove di verifica delle abilità e/o conoscenze possedute dall'alunno in riferimento alle competenze e agli obiettivi presenti nel Curricolo verticale d'Istituto. Esse sono utili anche per verificare il livello generale di apprendimento conseguito dagli alunni dell'Istituto.

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua anche mediante verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici o di altro tipo.

L'accertamento degli apprendimenti avviene inoltre, attraverso le osservazioni sistematiche per quanto riguarda le dimensioni sociali dell'impegno scolastico e gli atteggiamenti nei confronti dell'esperienza scolastica.

Importante, rispetto alla situazione di partenza, sarà la valutazione delle modalità di approccio ai contenuti, dei tempi di attenzione, di concentrazione, del grado di partecipazione e interesse.

È necessario tenere distinta l'azione di verifica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno. La valutazione degli apprendimenti infatti, non è uno strumento di verifica fiscale, ma costituisce uno strumento di regolazione per migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento; essa adegua la proposta formativa dell'istituzione scolastica alle caratteristiche di ciascun allievo al fine di elevare la qualità dell'intero servizio. Non si limita perciò all'analisi dei risultati di profitto o di rendimento degli alunni, ma svolge anche una fondamentale funzione di sviluppo, consentendo di stimare l'attivazione delle competenze necessarie al processo di maturazione personale.

Oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000, e in coerenza con quanto ribadito dal D. Lgs. n° 62/2017, la valutazione concorre, con la sua finalità formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi. Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all'autovalutazione ponendosi accanto ad essi nel modo più costruttivo per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno nell'individuare le cause degli insuccessi e adottare

strategie coerenti con il miglioramento. L'allievo deve essere stimolato ad acquisire consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi di autoregolazione e di autogestione nell'apprendimento e nello studio (metacognizione).

1. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento è strettamente legata all'educazione alla cittadinanza attiva che mira a sostenere e rafforzare i diritti e i doveri degli alunni e il loro senso di appartenenza alla società, sulla base dell'adesione al principio della legalità, del rispetto delle diversità e dei principi fondamentali dei diritti umani, della solidarietà inclusiva, dell'agire consapevole e della cura dell'ambiente.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado è espressa collegialmente mediante un *giudizio sintetico* che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e al Regolamento approvato dall'Istituto.

I criteri per la valutazione del comportamento sono:

1. AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

- *Rispetto delle regole*
- *Rispetto degli altri*
- *Rispetto dell'ambiente*

2. COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

- *Interazione*
- *Motivazione/attenzione*
- *Esecuzione del lavoro in classe, personale e collettivo*

Nella seguente Tabella sono riportati i giudizi e i relativi descrittori del comportamento degli alunni:

GIUDIZIO SINTETICO	DESCRITTORI
Ottimo	L' alunno agisce con autonomia, rispettando, in ogni situazione, le norme della vita scolastica relative ai rapporti personali e all'ambiente. Interagisce con gli altri instaurando rapporti costruttivi. Partecipa proficuamente alle attività mostrando motivazione e curiosità. Esegue con efficacia i lavori affidati e contribuisce alla realizzazione di attività collettive.
Distinto	L'alunno rispetta sempre le norme della vita scolastica relative ai rapporti personali e all'ambiente, Interagisce con gli altri instaurando rapporti positivi. Partecipa attivamente alle attività proposte. Esegue i lavori affidati e collabora alla realizzazione di attività collettive.
Buono	L'alunno evidenzia un comportamento generalmente rispettoso delle regole dell'istituto e corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola (si registrano occasionali ritardi nell'ingresso a scuola, alcune distrazioni, a volte mancanza di puntualità nel rispetto delle comunicazioni/avvisi vari). Partecipa adeguatamente alle attività ed interviene se sollecitato. Generalmente disponibile al dialogo educativo.
Sufficiente	L'alunno evidenzia un comportamento poco rispettoso nei confronti delle norme della vita scolastica relative ai rapporti personali e all'ambiente (si registrano frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, ripetute distrazioni che comportano richiami durante le lezioni, mancanza di puntualità nel rispetto delle comunicazioni/avvisi vari). Tali comportamenti sono stati annotati sul registro, discussi nel consiglio di classe e riferiti ai genitori. Sollecitato, a volte partecipa alle attività; non sempre svolge o porta a termine i lavori affidati. Molto limitato l'apporto personale alle attività collettive.
Non Sufficiente	L'alunno evidenzia comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell'istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti nella scuola. Di tali comportamenti, discussi nel consiglio di classe, è stata sistematicamente informata la famiglia. Benché sollecitato, non partecipa alle attività se non in modo sporadico e frammentario.

Tra i criteri di valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado sono da tenere presente la **frequenza** e la **puntualità** ed **eventuali sanzioni e provvedimenti disciplinari**.

2. LA VALUTAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il Decreto Legislativo n.62 del 2017, all'art.2, per il primo ciclo di istruzione dispone la valutazione delle attività svolte nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**» fermo restando quanto previsto all'articolo 1 del Decreto Legge n.137 del 2008, convertito nella Legge 169/2008.

Per le **competenze di cittadinanza**, il primo documento ineludibile è rappresentato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012 che riportano anche la

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Nel documento europeo si afferma che *“le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione”*. Le otto competenze sono utilizzate dalle scuole all'interno dei modelli della certificazione delle competenze, rilasciate al termine della scuola primaria e secondaria di I grado. La Nota Ministeriale n.1830 del 2017 indica alle scuole di tenere conto, in fase di progettazione, del **Piano per l'Educazione alla Sostenibilità** che presenta 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Il compito per le scuole è di recepire tali obiettivi *“per costruire sempre più una scuola che sia strumento per la sostenibilità sociale, economica e ambientale”*, prevedendo iniziative concrete che siano motivo di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla crescita della cittadinanza attiva.

La valutazione delle attività di Cittadinanza e Costituzione non sarà espressa attraverso un voto distinto, ma ricadrà nell'ambito storico-geografico. Per tale aspetto occorre considerare quanto stabilito nell'art.1 del D.L. n.137 del 2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n.169 del 2008 che sottolinea che *“iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia”*.

La **Circolare ministeriale n.100 del 2008** ha fornito alle scuole le prime informazioni sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, indicando le piste da seguire:

- sviluppare *“principi, temi e valori della Costituzione nonché le norme concernenti l'esercizio attivo e responsabile della cittadinanza in un'ottica di pluralismo istituzionale;*
- approfondire *“attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della convivenza civile;*
- in fase di verifica in itinere provvedere, laddove possibile, all'inserimento di alcuni significativi argomenti nella programmazione delle aree *“storico-geografica” e “storico sociale”* e delle discipline riconducibili a tali aree; per gli argomenti aventi carattere e valenza trasversale, nella programmazione delle altre aree e discipline;
- svolgere ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le conoscenze apprese al riguardo si trasformino in competenze personali di ogni studente; stabilire, o consolidare, ogni utile raccordo e interlocuzione con le famiglie, con gli enti locali e con le agenzie culturali operanti sul territorio.

La successiva **Circolare Ministeriale n.86 del 2010**, sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha dato indicazioni ancora più dettagliate sui contenuti, i quali devono far leva sulla conoscenza approfondita della Costituzione, sullo studio degli Statuti regionali, sui documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione dei diritti dell'infanzia, Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione) sulla trasversalità con le altre discipline che può prevedere i temi della legalità e della coesione sociale, dell'appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una

comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell'etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva.

La Circolare n.86 insiste soprattutto sulla duplice **dimensione integrata** alle discipline dell'area storico-geografica e storico-sociale e sulla **dimensione educativa** che attraversa e interconnette l'intero processo di insegnamento/apprendimento.

Un aspetto importante, sottolineato nella circolare n.86, è quello relativo alla **valutazione di Cittadinanza e Costituzione**, essa *“trova, infatti, espressione nel complessivo voto delle discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale di cui essa è parte integrante. Cittadinanza e Costituzione influisce inoltre nella definizione del voto di comportamento per le ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all'interno della scuola così come durante esperienze formative fuori dell'ambiente scolastico”*.

Il Collegio dei docenti ha deliberato il curricolo delle competenze di cittadinanza e delle attività di Cittadinanza e Costituzione e che saranno oggetto di valutazione nei prossimi scrutini.

3. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, esplora ed incoraggia lo sviluppo delle potenzialità di ciascun bambino.

Nella scuola dell'infanzia:

- a) si effettueranno osservazioni sistematiche riportate su griglie di osservazione per fasce di età e relative ai Campi di esperienza previsti dalle attuali Indicazioni;
- b) in tutte le scuole dell'infanzia verranno comunicati ai genitori i risultati dell'osservazione/valutazione, comprese le competenze raggiunte dagli alunni nei campi di esperienza;
- c) la comunicazione dovrà configurarsi come una valutazione sintetica collegiale dell'alunno;
- d) il documento di osservazione/valutazione è approvato dal collegio dei docenti della scuola dell'infanzia e aggiornato ogni due anni. Una copia di tale documento è consegnato all'ufficio di direzione al termine dell'anno scolastico a disposizione delle insegnanti classi prime della scuola primaria per il passaggio delle informazioni. **(ALLEGATO A)**

4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI – SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti si fonderà principalmente sui seguenti indicatori:

1. esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche effettuate, oltre che delle interrogazioni;
2. progresso rispetto alla situazione di partenza;
3. processi di apprendimento attivati;
4. continuità dell'impegno profuso nello studio individuale e nell'approfondimento di particolari tematiche;
5. motivazione, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività didattiche;
6. autonomia nell'esecuzione delle consegne;
7. autonomia nella gestione dei materiali;
8. grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività didattiche;
9. pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti;
10. eventuali ostacoli all'apprendimento che scaturiscono dalla condizione personale di alunni e studenti;
11. eventuali disabilità;
12. problematiche tipiche dell'età infantile o preadolescenziale.

5. L'APPROFONDIMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nella scuola secondaria di I grado dell'Istituto, l'ora di Approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie (*cf.* art. 5, c. 1 del DPR 20 marzo 2009, n° 89 recante *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*) è dedicata all'insegnamento della **lingua Latina in tutte le classi e la valutazione dell'apprendimento concorre alla espressione del voto quadrimestrale e finale di Italiano.**

6. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: ESPERTI ESTERNI, INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'IRC

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno (art. 2, c. 5 del DPR 22 giugno 2009, n° 122).

Attività alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica.

L'attività alternativa non può essere una materia già oggetto di insegnamento nella scuola, spetta al Collegio dei Docenti, convocato dal DS entro il primo mese dall'inizio delle lezioni (CM 129/86), programmare una specifica attività didattica alternativa, che rientrerà a pieno titolo nell'Offerta Formativa della scuola.

Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni, siano volte *“all'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”* (CM 129/86) e all'approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alla tematica. Tale suggerimento si estende nell'ordine secondario, per il quale la CM 130/86 aggiunge che si può fare *“ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana”*.

Nell'anno scolastico 2017/18, il Collegio dei docenti ha deliberato lo svolgimento di attività relative a “Cittadinanza e Costituzione.

I docenti di attività alternativa alla religione cattolica partecipano a pieno titolo ai consigli di classe dedicati alla valutazione periodica e finale.

Le attività alternative all'insegnamento di religione cattolica, come le attività previste nell'insegnamento della Religione Cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, sono oggetto di valutazione espressa con un giudizio sintetico (**non sufficiente/sufficiente/buono/distinto/ottimo**) sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti, che sarà riportato su una **nota distinta**.

Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell'art.6 del Decreto Legislativo n.62 del 2017, ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all'esame conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell'art.6 dispone che *“il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinate, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”*.

7. LA MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

L'accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di alunni e studenti e dei processi di apprendimento individuali potrà essere effettuato attraverso una molteplicità di strumenti di misurazione. Solo a titolo esemplificativo si citano:

- prove strutturate o semi-strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperti con risposta univoca, a completamento, a corrispondenza, vero/falso, ...);
- prove aperte (temi o domande con risposta non univoca, relazioni, riassunti,...);
- questionari;
- prove grafiche;
- prove pratiche, specie con riferimento a Tecnologia, Musica, Arte ed immagine, Scienze motorie e sportive;
- relazioni individuali o di gruppo;
- approfondimenti su particolari contenuti disciplinari individuali o di gruppo con o senza resoconto scritto e/o orale;
- interrogazioni;
- interventi spontanei, se pertinenti.

Ad integrazione del Curricolo verticale di Istituto, il Collegio dei Docenti ha elaborato griglie verticali di valutazione disciplinare. I criteri per la valutazione delle singole prove sono determinati dai docenti all'interno dei lavori dei Dipartimenti Verticali di Istituto. Per ciascuna prova sono esplicitati di volta in volta, tramite definiti indicatori, gli obiettivi che s'intendono testare; ad ogni quesito della prova di verifica oggettiva-strutturata si deve attribuire un punteggio che consentirà di distribuire i risultati secondo una scala; i punteggi sono definiti in valore percentuale e ciascun punteggio è correlato ad un voto numerico espresso in decimi e ad un livello di apprendimento in piena autonomia dei singoli docenti.

Nella scuola primaria la valutazione delle singole discipline sono espresse con votazione numerica decimale compresa tra 5 e 10, mentre per la valutazione della Religione cattolica e le attività alternative si esprime un giudizio sintetico.

Nella Scuola secondaria di primo grado, la valutazione delle singole discipline sono espresse con votazione numerica compresa tra 4 e 10, mentre per la valutazione della Religione cattolica e le attività alternative si esprime un giudizio sintetico.

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni e di rendere trasparente l'azione valutativa della scuola, i voti saranno attribuiti secondo le corrispondenze riportate nelle griglie di valutazione disciplinari allegate, utilizzate per la valutazione degli apprendimenti dai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

(ALLEGATO B - ALLEGATO C)

8. GLI STANDARD DI PRESTAZIONE DEI DOCENTI¹

Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado:

- a) Ogni prova è opportunamente corretta e riportata agli alunni prima della somministrazione successiva; i tempi massimi di correzione degli elaborati scritti sono corrispondenti a 15 giorni, salvo motivate eccezioni (come malattia del docente, passaggio tra titolare e supplente sul medesimo posto, ...);
- b) Il numero massimo di prove alle quali uno studente può essere sottoposto in un solo giorno di lezione è determinato in una prova scritta e una prova orale. Solo per motivazioni eccezionali, nella scuola secondaria di I grado si possono effettuare due compiti scritti in un giorno.
- c) Le prove, opportunamente conservate, sono a disposizione delle famiglie e, se richiesto, vengono mostrate loro in occasione dei colloqui.

9. SCALA DI VALUTAZIONE E SCHEDA QUADRIMESTRALE DI VALUTAZIONE

La valutazione di tutte le discipline del curriculum è espressa secondo la scala di valutazione decimale introdotta mediante l'art. 3 del D.L. 1° settembre 2008, n° 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n° 169. Il Collegio dei Docenti ha adottato la seguente Tabella recante i criteri per la determinazione dei livelli raggiunti. Tale strumento non ha valore assoluto in quanto l'attribuzione del voto quadrimestrale non è dato dalla media aritmetica degli esiti delle prove di verifica, ma dalla valutazione complessiva di tutti i parametri puntualmente enunciati nel paragrafo n° 8 del presente testo. Lo scostamento dalla media aritmetica dei voti delle prove di accertamento della preparazione individuale è pertanto pienamente motivata, già in virtù dei presenti criteri, nelle operazioni di attribuzione del voto quadrimestrale e finale di ciascuna disciplina del curriculum scolastico.

La tabella seguente illustra il voto espresso in decimi corrispondente ai descrittori di profitto sintetico relativo a conoscenze, abilità e competenze.

¹ Standard deliberati dal Collegio Docenti di sezione scuola secondaria di I grado e primaria nelle adunanze rispettivamente del 7 NOVEMBRE 2017.

VOTI	CORRISPONDENZA VALUTATIVA	
10	Pieno raggiungimento degli obiettivi. Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente. Acquisizione piena delle competenze previste. Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici, padronanza sicura degli strumenti. Impegno puntuale, costante ed approfondito.	
9	Raggiungimento completo degli obiettivi. Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. Acquisizione piena delle competenze previste. Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti. Impegno costante e puntuale.	
8	Raggiungimento degli obiettivi. Possesso delle conoscenze e delle abilità. Acquisizione complessiva delle competenze. Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. Impegno costante.	
7	Raggiungimento essenziale degli obiettivi. Uso corretto di conoscenze ed abilità. Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti. Acquisizione sostanziale delle competenze. Impegno abbastanza costante.	
6	Raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. Acquisizione incerta delle competenze. Incertezze nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno non sempre regolare.	
5	Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso frammentario di conoscenze e abilità. Acquisizione inadeguata delle competenze. Difficoltà nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno incostante e superficiale.	
4	Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Scarso possesso di conoscenze e abilità. Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze. Presenza di gravi errori nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno scarso o nullo.	

Si precisa che ciascun docente, nell'espressione della libertà di insegnamento e di valutazione dei risultati dell'apprendimento possiede piena autonomia nel far corrispondere alla sufficienza – 6/10 –le prestazioni dell'alunno.

Tutte le decisioni in materia sono rimesse alla discrezionalità del singolo insegnante e la presente Tabella ha valore vincolante solo per la corrispondenza tra voti e livello di raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione è personalizzata con riguardo a ciascun alunno. Il docente ha come riferimento non obiettivi standardizzati ma il percorso definito nel piano personalizzato. L'individuazione per gli studenti di obiettivi minimi e di percorsi alternativi rispetto a quello seguito dalla classe, è un'operazione discrezionale di competenza esclusiva del Consiglio di classe e del team docente ed anche del singolo docente.

9.1 La valutazione degli alunni e degli studenti certificati, ai sensi della legge 4 febbraio 1992, n° 104, è personalizzata ed è compiuta in base alla normativa specifica ed ai criteri individuati dai singoli Consigli di classe o dal Team docente su proposta dell'insegnante/ degli insegnanti di sostegno che lavorano con gli alunni e studenti interessati.

Essa è riferita:

- al comportamento;
- alle discipline di studio;
- alle attività svolte sulla base del documento previsto dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il Piano Educativo Individualizzato.

Nella valutazione degli alunni con disabilità, i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994, ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. **(ALLEGATO D)**

9.2 La valutazione degli alunni e degli studenti portatori di un disturbo specifico di apprendimento è ancora realizzata secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n° 170 recante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* e dal DM 12 luglio 2011 (comma 9 art.11): per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la valutazione degli apprendimenti farà sempre riferimento al piano didattico personalizzato (PDP) predisposto o aggiornato entro il 30 novembre dai docenti contitolari della classe nella scuola primaria, dal consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado, in accordo con la famiglia dell'alunno. Il piano didattico personalizzato contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e di valutazione personalizzate *“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, le scuole adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi”* (D.L. 62/17 comma 10 art.11). Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure dispensative

che verranno adottate al fine di permettere all'alunno di dimostrare l'apprendimento conseguito. I consigli di classe riporteranno a verbale, in fase di monitoraggio del PDP, **non genericamente gli strumenti e le misure adottate, ma l'applicazione effettiva di quanto stabilito e approvato.**

“In caso di particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, *su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe*, l'alunna o l'alunno, è *esonero dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato*. In sede di esame di stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma” (D.L. 62/2017 comma 13 art.11): la norma impone determinate procedure per poter ottenere l'esonero dalle lingue straniere ovvero la gravità del disturbo deve risultare dal certificato diagnostico, la richiesta deve essere presentata dalla famiglia, il consiglio di classe deve approvarla e in ultimo l'alunna o l'alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato.

Nei consigli di classe, sarà necessario stabilire:

- le modalità di valutazione che consentano agli alunni con DSA di dimostrare il livello di apprendimento conseguito;
- gli strumenti compensativi dei quali sarà consentito l'utilizzo;
- i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera, in presenza di dispensa dalla prova scritta;
- le attività che l'alunno svolgerà in caso di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, giacché la norma (comma 13 art.11) prevede che l'alunno segua un percorso didattico personalizzato.

9.3 La valutazione degli studenti stranieri : si applica ancora l'art. 1, c. 9 del DPR 22 giugno 2009, n° 122 secondo cui *“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”*

Il Collegio dei docenti, per favorire l'inclusione degli alunni stranieri ha deliberato un Protocollo di Accoglienza che prevede le seguenti procedure:

- La valutazione iniziale, per gli studenti stranieri appena arrivati, inizia con la prima accoglienza e ha come obiettivo la rilevazione delle competenze in ingresso attraverso colloqui con la famiglia o lo studente, l'esame della documentazione scolastica del Paese di origine se disponibile, la somministrazione di prove oggettive di ingresso, non solo per quanto riguarda la lingua italiana ma anche per altre discipline, prevedendo, se disponibile, l'intervento di mediatori linguistici e culturali.

Durante la seconda fase dell'accoglienza e sulla base di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999: «Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento»;

- Il Consiglio di classe predisporrà un percorso individuale di apprendimento (Piano di Studio Personalizzato) che valorizzi le competenze pregresse dello studente coinvolgendolo e motivandolo verso obiettivi comuni condivisi dal Consiglio: ad esempio l'apprendimento della lingua italiana, la sospensione temporanea dello studio di alcune discipline, la definizione dei nuclei essenziali delle discipline che faranno parte del Piano di Studio Personalizzato;
- Il Piano di Studio Personalizzato sarà il punto di riferimento per la preparazione delle prove di verifica in itinere o sommative di fine quadrimestre e saranno registrati anche i progressi in termini di impegno, competenze relazionali e motivazionali. Laddove lo studente fosse arrivato in prossimità delle scadenze della valutazione, e non fosse possibile esprimerla, si potrà riportare nel documento di valutazione una motivazione di questo tipo: «Non è possibile esprimere una valutazione in quanto l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana», se invece sarà possibile esprimere una valutazione si potrà riportare la dicitura: «La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano di studio Personalizzato (PSP) perché l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana».
- L'ammissione alla classe successiva avviene se lo studente ha conseguito gli obiettivi previsti dal PSP.

10. PROCESSO E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

La valutazione periodica e finale è **espressa in decimi e i voti saranno accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento** che sarà esplicitata tramite la definizione di descrittori e rubriche di valutazione, volte a descrivere i processi formativi – in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale – e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

La formulazione del giudizio sul processo e sul livello globale di apprendimento raggiunto ha luogo in sede di scrutinio quadrimestrale e finale in tutte le classi, sia delle scuole primarie sia delle scuole secondarie di I grado, in modo da garantire l'aspetto formativo della valutazione.

I parametri di riferimento per la formulazione del giudizio globale sono espressi nella tabella seguente:

SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
IMPEGNO	IMPEGNO
MOTIVAZIONE	MOTIVAZIONE
INTERESSE	INTERESSE
PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE
AUTONOMIA E METODO DI LAVORO /GESTIONE DEL MATERIALE	AUTONOMIA E METODO DI LAVORO
SOCIALIZZAZIONE	SOCIALIZZAZIONE
AREE DISCIPLINARI	AREE DISCIPLINARI

Nella seguente tabella sono riportati i voti e i corrispondenti livelli di apprendimento conseguiti.

VOTI	LIVELLI DI APPRENDIMENTO
10	LIVELLO ECCELLENTE (livello ottimo di preparazione di base)
9	LIVELLO AVANZATO (livello distinto di preparazione di base)
8	LIVELLO ALTO (livello buono di preparazione di base)
7	LIVELLO INTERMEDIO (livello discreto di preparazione di base)
6	LIVELLO BASE (livello sufficiente di preparazione di base)
5	LIVELLO PARZIALE (livello insufficiente di preparazione di base)
4 (scuola secondaria di I grado)	LIVELLO NON ADEGUATO (livello gravemente insufficiente di preparazione di base)

11. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione alla classe successiva potrà avvenire anche in presenza di carenze nei livelli di apprendimento.

Nella scuola primaria: anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta **all'unanimità**.

La non ammissione, per tutti gli ordini di scuola, è da prevedere:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare eventualmente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo.

Si definiscono i criteri condivisi sulla base dei quali i Consigli di Classe, "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento", deliberano l'ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone *la situazione di partenza*, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:
 - della costanza e dell'impegno profuso nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Nella scuola secondaria: come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO E LIMITE MASSIMO DI ORE DI ASSENZA

ORDINE DI SCUOLA	Ore settimanali	ORARIO ANNUALE (Ore settimanali moltiplicato per 33 settimane)	LIMITE MAX ORE DI ASSENZA (% dell'orario annuale)	MEDIA ORARIA PER ASSENZA GIORNALIERA (Ore settimanali diviso 5 giorni)	NUMERO MAX DI GIORNI DI ASSENZA CONSENTITI (senza deroghe)
PRIMARIA TEMPO ANTIMERIDIANO	27	891	222,75	5,4	41,25
PRIMARIA TEMPO PIENO	40	1320	330	8	41,25
SEC. I GRADO TEMPO NORMALE	30	990	247,5	6	41,25
SEC. I GRADO TEMPO PROLUNGATO	36	1188	297	7,2	41,25
SEC. I GRADO Indirizzo Musicale	32	1056	264	6,4	41,25

Il collegio dei docenti, con propria delibera, stabilisce eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale:

- presenza di patologie gravi e ricorrenti accertate (gravi motivi di salute adeguatamente documentati);
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazioni ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- motivi di carattere familiare certificati e verificati;
- ogni altra evenienza individuata dalla normativa di settore.

Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate (il quotidiano controllo è affidato alle famiglie attraverso il registro elettronico). Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe ***non procede alla valutazione degli apprendimenti*** disponendo la non ammissione alla classe successiva.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, ***attiva specifiche strategie e azioni*** che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La non ammissione viene deliberata ***a maggioranza***; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

È confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

12. AZIONI E STRATEGIE PER IL RECUPERO

Nelle programmazioni di tutti i docenti, di tutti gli ordini di scuola, saranno indicate le strategie opportune e i tempi per favorire il recupero degli apprendimenti parzialmente /non raggiunti da parte degli alunni al fine di garantire il più possibile il successo formativo.

Sono previste le seguenti attività:

RECUPERO	Attività per gruppi di livello Attività per piccolo gruppo Attività graduate guidate Attività laboratoriale
SOSTEGNO	Attività differenziate Attività di rinforzo specifico

Tra le strategie di recupero e sostegno:

- cooperative learning;
- peer to peer;
- tutoring;
- superamento della lezione frontale;
- adattamento di alcuni dei contenuti disciplinari;
- recupero della motivazione mediante contenuti più vicini al vissuto dell'alunno e affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità;
- utilizzo di mediatori didattici- impiego di tecnologie.

13. ORGANO SCRUTINANTE

L'organo scrutinante delibera in composizione di "collegio perfetto": si stabilisce pertanto che le sostituzioni dei docenti eventualmente assenti od impediti a partecipare allo scrutinio avrà luogo tenendo conto del principio di competenza nell'ambito disciplinare di riferimento e dell'esigenza di immediata reperibilità.

Per la scuola primaria potrà essere investito nell'ordine:

1. un docente di altro team docente del medesimo plesso non impegnato in concomitante scrutinio;
2. un docente di altro plesso dell'Istituto non impegnato in concomitante attività di scrutinio.

Per la scuola secondaria di primo grado potrà essere investito nell'ordine:

1. un docente della medesima sede titolare sulla medesima classe di concorso dell'assente, ma assegnato ad altra classe;
2. i docenti che coprono tutte le classi di una sede e/o in servizio a completamento su più sedi potranno essere sostituiti da qualunque docente dell'Istituto munito di abilitazione nella classe di concorso di titolarità.

Con riferimento alla scuola secondaria, ove i suesposti criteri non abbiano condotto all'individuazione di alcun docente in tempo ragionevole, il Dirigente Scolastico procede allo scorrimento delle graduatorie d'Istituto per il reclutamento di personale supplente. Per la sostituzione di docenti assenti agli scrutini ed agli esami di licenza o ai soli esami di licenza, l'individuazione di docenti sostituiti avverrà prioritariamente mediante la verifica delle disponibilità dei docenti dei tre settori in servizio nell'Istituto forniti dei prescritti requisiti e, solo in caso di mancata individuazione, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

I docenti riuniti collegialmente e convocati come da calendario degli scrutini procedono in sede di scrutinio finale ad esaminare la situazione di ciascun alunno/studente secondo l'ordine alfabetico: i docenti delle singole discipline propongono il voto di competenza e l'organo collegiale (Team docente o Consiglio di classe) delibera sui singoli voti,

motivando – se necessario, in considerazione di un notevole discostamento dalla proposta - ove ritenga di non attenersi all'indicazione del proponente.

Eventuali sanzioni disciplinari subite dallo studente di scuola secondaria non possono influire sull'espressione del giudizio delle singole discipline, tuttavia possono essere irrogate sanzioni disciplinari, previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, che comportino l'esclusione dallo scrutinio finale e dall'Esame di Stato, oltre all'allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni.

Nella scuola primaria, i docenti di team competenti ad esprimere la valutazione finale di ciascun alunno procedono all'eventuale non ammissione del medesimo solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, **con deliberazione adottata all'unanimità**. Lo scrutinio è presieduto dalla Dirigente scolastica o da un suo delegato ed è individuato un segretario verbalizzante. L'assenza del consenso di un solo docente contitolare determina l'illegittimità della eventuale non ammissione.

La non ammissione di uno studente alla classe successiva **della scuola secondaria di I grado o all'Esame di Stato** ha luogo per scrutinio sulla base di una deliberazione adottata dal Consiglio di classe a **maggioranza**.

Il numero di voti di profitto non sufficienti non genera un automatismo nella determinazione della non ammissione, ma andranno valutati caso per caso i parametri per la valutazione degli apprendimenti, i voti delle singole discipline e il giudizio sul livello globale di maturazione raggiunto e sul comportamento. Solo dopo l'esame della situazione complessiva dello studente, il presidente indice la votazione per la eventuale non ammissione (*cf.* art. 3, c. 3 del D.L. 1° settembre 2008, n° 137 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 30 ottobre 2008, n° 169).

Nel caso in cui l'organo deliberante si trovi in situazione di parità numerica fra docenti favorevoli e contrari all'ammissione dell'alunno, prevale il voto del Dirigente Scolastico o del collaboratore che questi ritenga di delegare alla presidenza dello scrutinio;

14.CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze chiave europee: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.

La valutazione delle competenze mira a verificare che uno studente sia in grado di operare in contesti reali, per mezzo di prestazioni concrete che gli consentano di

conseguire specifici obiettivi. La valutazione delle competenze si esplica attraverso forme di valutazione autentica che richiedono la soluzione di **compiti di realtà**.

Sono allegate al presente fascicolo le Linee guida per la certificazione delle competenze emanate con Nota MIUR Prot. 2000 del 23 febbraio 2017.

Per ogni competenza va indicato il livello conseguito (**Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale**). Alle scuole è stato fornito il modello unico nazionale di certificazione (D.M. 742/2017), che sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell'Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali.

La certificazione sarà rilasciata anche al termine della scuola primaria ma senza la sezione dedicata all'Invalsi.

Sono allegati al presente fascicolo:

- modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria (**ALLEGATO G**);
- modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (**ALLEGATO H**).

15. PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE INVALSI

Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, le prove Invalsi sono indicate come "*attività ordinarie d'istituto*" e si svolgeranno nel modo seguente:

- per le *classi della II primaria* la somministrazione avverrà nel mese di maggio, sarà cartacea e le rilevazioni faranno riferimento all'Italiano e alla Matematica. A livello nazionale le prove contribuiranno, come le prove dei gradi successivi, all'autovalutazione delle Istituzioni;
- per le *classi della V primaria* vale quanto detto per la II primaria ma, oltre ad Italiano e Matematica, si realizzerà una prova in Inglese "di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.";
- per le *classi III secondarie di primo grado* le prove saranno tutte computer based (CBT) e "*volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo*". Esse si svolgeranno nel mese di aprile, in un arco di tempo stabilito e saranno calendarizzate dalle scuole. La prova INVALSI non farà inoltre più parte dell'Esame di Stato del primo ciclo, ma la partecipazione ad

essa sarà un requisito di ammissione per l'esame conclusivo del primo ciclo. Il risultato delle prove verrà restituito dall'Invalsi in forma descrittiva del livello raggiunto da ogni alunno e farà parte della certificazione delle competenze del primo ciclo.

Anche gli esiti di questi test saranno parte dell'autovalutazione delle Istituzioni scolastiche e forniranno "strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica".

16. MISURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA.

L'istituzione scolastica garantisce la tempestiva informazione alle famiglie sul processo di apprendimento e dei risultati ottenuti nel rendimento, sugli atteggiamenti e i comportamenti tenuti dagli studenti, con le modalità sotto elencate:

- ricevimenti settimanali dei docenti delle diverse discipline;
- ricevimenti collegiali (due volte l'anno);
- colloqui individuali con i docenti, secondo la calendarizzazione dei singoli plessi e gli orari di ricevimento settimanali degli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado;
- comunicazioni scritte da parte dell'ufficio di dirigenza, relative ai debiti da recuperare, agli argomenti relativi al debito e alle modalità organizzate dalla scuola per il recupero, sia in seguito a sospensione del giudizio, sia durante l'anno scolastico;
- consegna del Documento di valutazione (scheda di I quadrimestre e II quadrimestre);
- consegna Certificazione delle competenze (scheda al termine della scuola Primaria e al termine dalla Scuola secondaria di primo grado).

A) Alunni e studenti che presentino difficoltà nei processi di apprendimento hanno diritto ad attività di recupero, al fine di conseguire il successo formativo. Tali attività sono programmate dai singoli docenti o dagli organi collegiali competenti nel quadro delle ordinarie attività di programmazione settimanale (scuola primaria) o dei consigli di classe (scuola secondaria di primo grado). I docenti riportano rispettivamente nelle agende o nei registri personali le attività di recupero effettuate con i singoli, eventualmente anche inseriti in gruppi di alunni costituiti per livello, ecc... Le attività di recupero ulteriori sono predisposte nei limiti delle risorse umane e finanziarie di cui dispone l'Istituto.

- B) In occasione dei ricevimenti individuali periodici, i docenti riferiscono ai rispettivi genitori delle attività intraprese in favore dei singoli alunni.
- C) Ove con riferimento ad un alunno o studente si riscontri una situazione di profitto con voti inferiori a 6/10 in una o più discipline o anche di solo comportamento inadeguato, il Team docente od il Consiglio di classe, in occasione delle riunioni periodiche, possono deliberare che sia trasmessa alla famiglia dell'interessato una lettera con la quale essa sia messa al corrente della situazione di profitto non sufficiente e sia invitata ad adottare opportune iniziative. Di norma tali lettere vengono approvate nella scuola secondaria di I grado durante le adunanze dei Consigli di classe. Nelle scuole primarie, tali decisioni vengono assunte in sede di Team docente negli incontri di programmazione didattica.
- D) Nelle scuole secondarie di I grado, su richiesta del Consiglio di classe o espressa per mezzo del Coordinatore quando se ne ravvisi la necessità nel corso dell'arco temporale intercorrente fra le adunanze consiliari, può essere trasmessa per R/R una lettera di convocazione agli esercenti la potestà genitoriale dell'alunno che faccia registrare una situazione di persistente non sufficiente rendimento in più discipline e/o per il quale si assista ad una situazione personale di pregiudizio, desunta da comportamenti soggettivi o dedotta da informazioni fornite al personale docente e ritenute meritevoli di accertamento nel quadro dei compiti di tutela facenti capo all'Istituto. L'incontro è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal collaboratore appositamente delegato) ed ha luogo con la presenza del Coordinatore del Consiglio di classe e possibilmente anche di altri docenti. Dopo aver illustrato la situazione dello studente, i genitori presenti sono informati su quali misure debbano essere attivate per ottenere un miglioramento e, sentite le loro eventuali osservazioni, vengono illustrate in modo chiaro e inequivocabile le conseguenze del mancato cambiamento atteso nell'impegno e/o nelle condotte mantenute sino a quel momento. Dell'incontro si redige sommario verbale che va accluso al fascicolo dell'alunno e di cui copia va tenuta agli atti d'Istituto. Il Dirigente Scolastico può sempre liberamente convocare gli esercenti la potestà parentale per questioni attinenti la tutela del minore, anche in forma riservata con verbalizzazione da depositare agli atti riservati d'Istituto.

Nelle scuole primarie tali convocazioni hanno carattere eccezionale e devono essere sempre presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore espressamente delegato.

Nella scuola secondaria di primo grado i genitori possono essere costantemente aggiornati circa l'andamento scolastico dei propri figli anche attraverso l'accesso al registro elettronico che rileva ritardi ed assenze e informa sulle valutazioni e sul comportamento degli alunni. Il registro elettronico è conforme alle norme vigenti sulla tutela della privacy. Le informazioni rivolte ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori poiché la password è personale.

17. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE.

Tutte le operazioni relative all'Esame si svolgono tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno di riferimento. Il Calendario è definito dal Dirigente scolastico.

17.1 VOTO DI AMMISSIONE E VOTO FINALE

Per i soli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

VOTO DI AMMISSIONE (curricolo triennale)

La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, ha accertato nel corso del triennio il raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, valutando anche il comportamento degli alunni, considerata anche la possibilità di non ammettere all'anno successivo in caso di accertate gravi carenze.

Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale

VOTO	GIUDIZIO SINTETICO	CARATTERISTICA DEI RISULTATI
10	Eccellente	<u>Impegno</u> serio, costante, accurato, responsabile; <u>partecipazione</u> attiva, continua, interessata e propositiva; <u>attenzione</u> costante e produttiva; <u>metodo</u> di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; <u>apprendimento</u> rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite/bagaglio culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o personale; partecipazione costruttiva ad <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; positiva e costante <u>evoluzione</u> degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza. Il <u>comportamento</u> è stato corretto e sempre positivo.
9	Ottimo	<u>Impegno</u> serio, accurato e costante; <u>partecipazione</u> attiva, coerente, personale e significativa; <u>attenzione</u> costante; <u>metodo</u> di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali; <u>apprendimento</u> sicuro e criticamente appreso; partecipazione costruttiva e propositiva ad <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; <u>evoluzione</u> positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza. Il <u>comportamento</u> è sempre stato corretto.
8	Molto buono	<u>Impegno</u> serio e adeguato; <u>partecipazione</u> attiva, costruttiva e coerente; <u>attenzione</u> costante; <u>metodo</u> di lavoro preciso, autonomo e ordinato; <u>apprendimento</u> soddisfacente, in qualche caso da approfondire; partecipazione collaborativa e interessata a <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; capacità di <u>evoluzione</u> personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e sostanziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il <u>comportamento</u> è

		generalmente corretto.
7	Discreto	<u>Impegno</u> accettabile (oppure) costante ma dispersivo; <u>partecipazione</u> interessata, ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua; <u>attenzione</u> adeguata solo in alcune discipline (oppure) non sempre adeguata; <u>metodo</u> di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del tutto consolidato; <u>apprendimento</u> soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito; partecipazione discontinua/ non sempre positiva/ a <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; <u>evoluzione</u> non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. Il <u>comportamento</u> è stato esuberante, ma corretto (oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato solo per alcuni aspetti.
6	Sufficiente	<u>Impegno</u> non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline (oppure:) poco approfondito e non produttivo; <u>partecipazione</u> discontinua (oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva; <u>attenzione</u> discontinua, non sempre adeguata, non produttiva; <u>metodo</u> di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo; <u>apprendimento</u> troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche lacuna; partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse a <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; <u>evoluzione</u> minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) sostanziale raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Il <u>comportamento</u> non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco corretto.
5	Non sufficiente	<u>Impegno</u> saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; <u>partecipazione</u> discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; <u>attenzione</u> discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante nella maggior parte delle discipline; <u>metodo</u> di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante; <u>apprendimento</u> difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune; non ha partecipato a nessuna delle <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; <u>evoluzione</u> non positiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti (oppure) ha raggiunto gli obiettivi solo parzialmente/ solo in alcune discipline/ i miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità . Il <u>comportamento</u> è stato poco rispettoso delle regole della vita scolastica/ scorretto.
4	Gravemente Insufficiente	<u>Impegno</u> superficiale/ discontinuo/ mancante; <u>partecipazione</u> superficiale/ con scarso interesse/ senza contributi personali/ nemmeno se sollecitato o guidato; <u>attenzione</u> mancante; <u>metodo</u> di lavoro non applicato/ disordinato/ improduttivo/ mancante; <u>apprendimento</u> difficoltoso/ non ha appreso nuove conoscenze o abilità; non ha partecipato a nessuna delle <u>esperienze</u> opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; <u>evoluzione</u> non positiva / gli obiettivi fissati non sono stati raggiunti. Il <u>comportamento</u> generalmente scorretto.
3	Non valutabile	Mancano gli elementi minimi per permettere una valutazione completa.

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

L'esito finale degli esami scaturisce dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Tutte le deliberazioni delle sottocommissioni vanno ratificate in sede di Commissione plenaria, inclusa quella relativa all'attribuzione della lode.

17.2 COMMISSIONE D'ESAME

Presso ogni istituzione scolastica, infatti, viene costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del Decreto Legislativo n. 62/2017, quindi da tutti i docenti che svolgono insegnamenti curricolari, anche per gruppi di studenti, e dai docenti di sostegno se presenti nella classe.

La commissione d'esame si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze.

Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nell'art.5 del DPR n. 89/2009, compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione prioritariamente il Dirigente scolastico della scuola.

In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25 comma 5, del Decreto legislativo n.165/2001, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

In base al succitato Decreto n.165/2001 il Dirigente scolastico, “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti [.....]”

La commissione, quindi, avrà piena autonomia per quanto riguarda i contenuti delle prove che saranno calibrati in modo funzionale al programma svolto e agli studenti della classe, ma dovranno rispettare le disposizioni ministeriali relative alle tipologie previste per le diverse prove.

Come chiarisce l’art. 6 del DM 741/2017, *le prove* dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, anche in funzione orientativa, tenendo conto del profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

17.3 PROVE D’ESAME

Non essendoci più, in sede d’esame, le Prove nazionali predisposte dall’Invalsi, le prove scritte saranno, pertanto, tre:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni lingua straniera studiata.

A conclusione delle prove scritte, gli alunni sosterranno individualmente un colloquio pluridisciplinare.

Le tracce delle prove scritte dovranno essere predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Per ciascuna delle prove scritte il DM 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

La **prova scritta di Italiano** deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli studenti.

La commissione d’esame predisponde almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di Italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche** deve accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli studenti nelle seguenti aree previste dalle Indicazioni nazionali: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

La **prova scritta relativa alle lingue straniere** deve accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curriculum e, in particolare, al Livello A2 per l'Inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta si articola in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'Inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'Inglese che alla seconda lingua studiata.

17.4 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il Collegio dei docenti, dopo aver valutato le indicazioni fornite dalla nuova normativa vigente (D.M. 741/17) e tenendo conto dei modi in cui la programmazione educativo-didattica si è sviluppata nel corso del triennio in seno ai Consigli di Classe, ha deliberato i seguenti criteri essenziali per lo svolgimento e valutazione delle prove scritte e per la conduzione del colloquio orale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. **(ALLEGATO E)**

17.5 CRITERI RELATIVI AL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Le sottocommissioni applicheranno uniformemente i seguenti criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare, tenuto conto che sulla base di essi è stato impostato il lavoro di preparazione in itinere di studentesse e studenti.

Modalità di conduzione del colloquio d'esame

L'impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d'esame terranno conto della situazione di partenza, dell'attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. Ad ogni alunno sarà proposto un testo 10 minuti prima dell'esame ed egli, in ambiente idoneo, preparerà l'esposizione degli argomenti che riterrà opportuno collegare al testo ricevuto. La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. E' opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all'esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, essendo eminentemente operative: Musica, Tecnologia, Arte ed immagine e Scienze motorie e sportive e di tematiche relative alla Cittadinanza.

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame. **(ALLEGATO F)**

17.6 L'ESAME DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Requisiti necessari per l'ammissione all'esame dei candidati privatisti, secondo le novità introdotte dalla Riforma.

Rispetto alla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione- Istruzioni a carattere permanente), la nuova normativa introduce le seguenti novità:

- Il termine ultimo per la richiesta di iscrizione all'esame di Stato al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta *viene anticipato al 20 marzo* dell'anno scolastico di riferimento;
- Sono ammessi all'esame i candidati privatisti che compiono **il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico** in cui sostengono l'esame;
- Sono ammessi all'esame **solo** i candidati privatisti che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
- Sono ammessi all'esame i candidati privatisti **che abbiano partecipato alle prove INVALSI** (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

Il DM n.741/2017 fornisce, inoltre, alcune precisazioni:

- I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie **NON POSSONO** sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola (art. 3, comma 4);
- L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5 (art. 3, comma 6).

I candidati privatisti avranno diritto a sostenere l'esame di stato del primo ciclo previa domanda di iscrizione per essi formulata dai genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta. La predetta richiesta deve essere corredata da:

- *dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno;*
- *elementi essenziali del suo curriculum scolastico;*
- *dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.*

Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

17.7 L'ESAME DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Per gli alunni diversamente abili possono essere predisposte prove differenziate che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale e possono essere impiegati tutti gli ausili utilizzati durante l'anno scolastico.

Gli alunni diversamente abili partecipano alla prova Invalsi, tuttavia il consiglio di classe:

- può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle medesime;
- può disporre, nel caso le predette misure non siano sufficienti, specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

In caso di esonero, l'alunno diversamente abile viene comunque ammesso all'esame di Stato.

Nella certificazione finale delle competenze, rilasciata al termine della secondaria di primo grado, nel caso di alunni disabili esonerati dalla prova Invalsi, non si procede alla compilazione delle sezioni (Italiano, Matematica e Lingua Inglese) dedicate alle rilevazioni nazionali.

All'alunno che non si presenta all'Esame viene rilasciato un **attestato di credito formativo**, che costituisce titolo d'accesso alla scuola secondaria superiore.

17.8 L'ESAME DEGLI ALUNNI CON DSA (DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO)

La valutazione degli allievi con disturbi specifici d'apprendimento, certificati ai sensi della legge n. 170/2010, avviene secondo quanto previsto nel piano didattico personalizzato (PDP).

Il PDP è predisposto, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, come leggiamo nell'articolo 11 comma 9 del decreto sulla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato:

“Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.”

Le istituzioni scolastiche, inoltre, adottano le necessarie misure dispensative e i necessari strumenti compensativi previsti dalla legge n. 107/2010, affinché i predetti allievi dimostrino effettivamente il livello di apprendimento raggiunto.

I requisiti di ammissione all'Esame sono i seguenti:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;

- valutazione non necessariamente sufficiente in tutte le discipline, purché il Consiglio di classe ritenga che l'allievo abbia raggiunto, nell'insieme, un livello di conoscenze e competenze tali da poter essere ammesso (la valutazione, come suddetto, deve essere coerente con il piano didattico personalizzato);
- partecipazione, nel mese di aprile, alla prova Invalsi.

Per lo svolgimento della prova Invalsi, il consiglio di classe può decidere di far utilizzare agli alunni con DSA adeguati strumenti compensativi, che siano coerenti con quanto previsto nel piano didattico personalizzato.

Gli alunni, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non svolgono la prova di lingua inglese facente parte della prova Invalsi insieme alle discipline di italiano e matematica.

Nell'ambito degli esami di Stato, le Commissioni possono concedere agli alunni con DSA certificati **tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte**. Può essere, inoltre, consentito l'uso di apparecchiature e strumenti informatici, a condizione che gli stessi siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

L'utilizzo dei suddetti strumenti è consentito, a condizione che non venga pregiudicata la validità delle prove medesime.

Gli alunni, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera, sostengono, in sede d'esame, una prova orale sostitutiva della prova scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione.

Gli alunni con gravi disturbi d'apprendimento, in comorbilità con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di Classe. In tal caso, in sede d'esame, detti alunni sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

17.9 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE O IN ISTRUZIONE PARENTALE

La valutazione degli studenti del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti presso ospedali o luoghi di cura, così come la loro ammissione all'esame di Stato, sono disciplinati dall'art.22 (commi 1 e 2) del Decreto Legislativo n. 62/2017.

Le competenze per la valutazione periodica e finale degli studenti ricoverati in ospedale risultano diverse a seconda della durata del periodo di ricovero.

Nel caso di ricovero per un periodo rilevante dal punto di vista temporale, la valutazione spetta ai docenti dell'istituzione scolastica nella quale sono iscritti gli studenti, scuola alla

quale i docenti delle sezioni ospedaliere, che impartiscono i relativi insegnamenti, dovranno trasmettere, ai fini della valutazione periodica e finale, gli elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato che è stato realizzato dagli studenti durante il ricovero

Se, invece, il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera, che hanno impartito gli insegnamenti, effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura oppure in istruzione domiciliare **l'esito dell'esame di Stato** viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 del DM 741/2017

L'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, in presenza di studenti ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo previsto per il suo svolgimento, può essere sostenuto in ospedale.

Lo svolgimento dell'esame di Stato presso l'ospedale in cui è ricoverato lo studente, può riguardare tutte le prove d'esame o solo alcune di esse in relazione alla specifica situazione del candidato.

Per quanto riguarda le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e il suo svolgimento, vengono fornite precise disposizioni nell'art.15 del DM 741/2017.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Se, invece, gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Se il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincide con il periodo previsto per lo svolgimento delle **prove nazionali Invalsi, queste, vengono svolte nella struttura in cui lo studente è ricoverato.**

Le modalità di svolgimento della prova nazionale Invalsi dovrà fare riferimento a quanto previsto nel **piano didattico personalizzato temporaneo**, eventualmente predisposto per l'alunno ricoverato.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di **istruzione domiciliare** per gli studenti impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie.

In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove scritte anche attraverso **modalità telematiche** a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale Invalsi.

18. ESAMI DI IDONEITÀ PER CANDIDATI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

L'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione è regolamentato dagli articoli 10 e 23 del Decreto Legislativo n.62/2017.

Nell'art.10 del succitato Decreto vengono, infatti, stabilite le regole da seguire e i requisiti necessari per accedere agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione e l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti.

Nell'art.23 si prende in esame, invece, il caso di studenti che usufruiscono dell'istruzione parentale

Si tratta di importanti disposizioni riprese dalla nota ministeriale n.1865/2017 dove si esplicita chiaramente il requisito d'età necessario per sostenere gli esami di idoneità, requisito che chiaramente risulterà differente a seconda della classe per la quale si sostiene l'esame e a seconda dell'ordine di istruzione (scuola primaria o secondaria I grado), come di seguito indicato.

Possono accedere all'**esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria** coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all' **esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado**, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Devono sostenere l'esame di idoneità coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

1- studenti in istruzione parentale che devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all'istruzione di minori soggetti all'obbligo di istruzione, devono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniora un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della "capacità tecnica o economica" per provvedervi. Il Dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo.

Nel succitato art.23 del Decreto Legislativo n.62/2017 si chiarisce, infatti, che, "*in caso di*

istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza"

2- studenti che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) che devono obbligatoriamente sostenere l'esame di idoneità ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

Nel succitato art.10 comma 3 del Decreto Legislativo n.62/2017, si chiarisce, infatti, che *"In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria"*

3- studenti che si trasferiscono da una scuola privata ad una scuola statale o paritaria

4- studenti che hanno frequentato una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, che devono sostenere l'esame di idoneità se intendono iscriversi ad una scuola statale o paritaria

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità deve essere presentata di norma entro il **30 aprile**, dai genitori degli studenti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, dove viene costituita una specifica commissione

La composizione delle commissioni per gli esami di idoneità cambia a seconda della classe e dell'ordine di istruzione interessato.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

La predisposizione delle prove d'esame è competenza esclusiva della commissione d'esame che deve attenersi a quanto stabilito nelle Indicazioni nazionali per il curriculum.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità o di non idoneità.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

19. EFFICACIA DEI CRITERI E LORO VALIDITÀ E DURATA

I criteri di valutazione contenuti nel presente testo, elaborati dal Collegio dei docenti nell'ambito dei Dipartimenti verticali, coordinati dalla Funzione Strumentale dell'Area 4, hanno validità per il corrente anno scolastico 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi, sino a loro eventuale modifica, e saranno sottoposti al Consiglio d'Istituto per il loro recepimento all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto, che contempla anche tutte le modifiche ed integrazioni eventualmente apportate in corso d'anno dal Collegio Docenti, ai sensi del D. L. 62/2017.

20. AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, che istituisce l'autonomia delle istituzioni scolastiche, al comma 9 prevede per le medesime "l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi". L'avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il procedimento previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, costituisce un passo importante per completare il processo iniziato con l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche. Il 29 aprile 2015 l'autovalutazione nel nostro sistema di istruzione e formazione ha compiuto un decisivo passo in avanti, da quella data, infatti, è attiva la piattaforma attraverso cui le scuole possono compilare e pubblicare il loro Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il RAV esprime la capacità della scuola di compiere un'autentica autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, alla luce di dati comparabili. Inoltre, consente di porre in relazione gli esiti di apprendimento con i processi organizzativi-didattici, all'interno del contesto socio-culturale, di individuare le priorità e gli obiettivi di miglioramento. Oltre che dal dettato legislativo, la necessità di progettare interventi di autoanalisi e di autovalutazione nasce dall'esigenza di fornire da parte dell'istituzione scolastica un servizio qualitativamente valido e di procedere perciò all'individuazione delle numerose variabili che intervengono nella realizzazione del prodotto finale, a cui fa riferimento la citata norma. È indispensabile perciò sottoporre all'attenzione di un'accurata analisi, i fattori, le attività e le interazioni che concorrono all'erogazione del servizio stesso. È fondamentale che ogni scuola si interroghi in autonomia sul proprio servizio, senza dare mai per scontato il senso ed il valore del lavoro svolto e, allo stesso tempo, verificandone regolarmente l'efficienza e l'efficacia. In questo risiede la finalità dell'autovalutazione, in quanto la libertà delle scelte autonome delle scuole deve confrontarsi con la responsabilità di intraprendere processi di qualificazione e miglioramento del servizio. Se è vero che ogni istituzione scolastica è oggettivamente complessa e non può essere chiusa in un set predefinito di indicatori che descrivano un ideale modello astratto di scuola, la valutazione va perciò pensata come un costruito multidimensionale, che non può essere arbitrariamente semplificato in una

misura unica. Il modello di autovalutazione d'istituto che si intende utilizzare è perciò quello più accreditato che prende in considerazione quattro grandi gruppi di fattori.

1. Il contesto. Si tratta della situazione sociale, economica, culturale all'interno della quale si colloca l'intervento della scuola. Sono fattori sui quali la scuola non può intervenire direttamente ma che rivestono comunque una grande importanza perché è a partire da essi che è stato stilato il POF. Qualche esempio: titolo di studio e professione dei genitori; presenza di attività culturali nel territorio; attenzione prestata dal territorio alla scuola; valori culturali dominanti, ecc. Forze e debolezze del contesto, bisogni educativi...

2. L'input. Sono le risorse che la scuola ha a disposizione per la propria offerta formativa. Esempi: Numero dei docenti, risorse economiche, risorse strutturali, ecc.

3. I processi. Costituiscono il "nucleo" del modello di autovalutazione: riguardano i "processi" che la scuola mette in atto, sulla base del contesto e sulla base dell'input, per realizzare la propria offerta formativa. Abbiamo quindi a che fare con i valori pedagogici, con le scelte organizzative, con i progetti e le attività didattiche, con le metodologie di insegnamento, ecc.

4. I risultati. Sono gli esiti di quanto messo in atto dalla scuola. La ricerca tende a differenziare due diverse tipologie di risultati: quelli definiti di outcome e quelli definiti di output. I primi sono i risultati degli alunni riferibili sia in termini di apprendimenti (valutati, ad es., con le prove del Servizio Nazionale di Valutazione) sia in termini di "successo scolastico" (promozioni, bocciature, debiti, risultati in scuole successive, ecc.). È tendenza diffusa, in questi ultimi anni, quella di valutare questi risultati non in termini assoluti, ma in termini di "valore aggiunto". Sappiamo molto bene, infatti, come le condizioni di partenza – più o meno favorevoli – condizionino in modo rilevante i risultati degli apprendimenti degli alunni; non sarebbe corretto, perciò, valutare l'offerta formativa di una scuola esaminando solo i dati grezzi degli apprendimenti. Occorre, piuttosto, cercare di capire quanto la scuola è riuscita ad incidere grazie alla qualità dei propri processi di insegnamento / apprendimento, della propria organizzazione, del proprio clima, ecc. E questi elementi costituiscono, appunto, l'output dell'offerta formativa di una scuola.

Un primo strumento di analisi è costituito dai dati messi a disposizione dall'Invalsi relativamente ai risultati delle prove del Servizio Nazionale di Valutazione e della prova nazionale dell'esame conclusivo del primo ciclo, che al momento riguardano le conoscenze e competenze di base, linguistiche e logico-matematiche, individuate proprio per la loro valenza trasversale. L'attività di analisi di tali dati si svolge attraverso l'analisi dei risultati riportati dall'Istituto in generale nelle diverse prove e attraverso l'analisi dettagliata dei risultati di ogni classe nella singola disciplina. Completata l'analisi dei dati si evidenziano i punti di forza e di debolezza. La funzione strumentale della valutazione redige un report con una sintesi destinata alla formulazione di obiettivi di miglioramento. Le prove di verifica comuni, concordate nei Dipartimenti verticali e per classi parallele, sono anch'esse utili per verificare il livello generale di apprendimento conseguito dagli

alunni dell'Istituto e sono "strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica".

Un altro importante strumento di analisi è rappresentato dai dati forniti dal MIUR attraverso Scuola in chiaro: si tratta di dati che consentono di apprezzare le risorse, economiche e professionali, a disposizione della scuola e di rilevare gli esiti (outcome) dei processi organizzativi, di insegnamento e apprendimento, messi in atto dalla scuola. Lo strumento che consente una lettura dettagliata dell'Istituto è sicuramente il RAV, che può essere visionato integralmente dall'utenza su Scuola in chiaro.

I contenuti del RAV sono:

- 1. Contesto e risorse** • Popolazione scolastica • Territorio e capitale sociale • Risorse economiche e materiali • Risorse professionali
- 2. Esiti** • Risultati scolastici • Risultati nelle prove standardizzate • Competenze chiave e di cittadinanza (indicatori scuola) • Risultati a distanza
- 3. Processi - Pratiche educative e didattiche** • Curricolo, progettazione, valutazione • Ambiente di apprendimento • Inclusione e differenziazione • Continuità e orientamento
- 4. Processi - Pratiche gestionali e organizzative** • Orientamento strategico e organizzazione della scuola • Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane • Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.